



PARERE MOTIVATO

N. 161 IN DATA 04 LUGLIO 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.9 al piano degli interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 4 luglio 2024 come da nota di convocazione del 3 luglio 2024 protocollo regionale n. 322971;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Giorgio delle Pertiche con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 91942 del 22/02/2024 e 110771 del 04/03/2024 relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.9 al piano degli interventi;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta prot n.150767 del 25/03/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 321446 del 03/07/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 22 osservazioni delle quali n. 1 attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

PRESO ATTO che da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultava carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, chiedeva, con nota prot n. 203983 del 24/04/2024, un'integrazione di quanto addotto;

PRESO ATTO che il Comune di San Giorgio delle Pertiche con note pec acquisite ai prot. reg. n.230045 del 13.05.2024, n. 244806 del 21.05.2024 e n. 263058 del 31.05.2024 ha fatto pervenire integrazioni Vinca;



CONSIDERATO che con nota prot n. 150644 del 25/03/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Ulss 6 Euganea
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Consiglio di Bacino Brenta
- ETRA s.p.a.

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso acquisito al prot. reg. n. 186548 del 16/04/2024
 - Consiglio di bacino Brenta acquisito al prot. reg. n. 199847 del 23/04/2024
- pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 242/2024”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto della presente verifica di assoggettabilità è la Variante n. 9 al P.I. del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) adottata con DCC n. 3 del 20.02.2024.

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche è dotato del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Camposampierese, dal Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI). Il Comune ha approvato con DCC n. 20/2022 la Variante n. 6 al Piano degli Interventi (variante generale) adeguandolo alle nuove disposizioni regionali sul consumo di suolo, sulla rigenerazione urbana, sui crediti edilizi da rinaturalizzazione e sul Regolamento edilizio Tipo. L'Amministrazione comunale in data 16/02/2023 ha pubblicato un avviso per raccogliere eventuali esigenze di privati alla modifica del Piano degli interventi vigente e nel contempo adempiere all'obbligo di pubblicazione degli avvisi per le varianti “verdi” ai sensi della LR n. 4/2015 e per l'individuazione di manufatti incongrui ai sensi della LR n. 14/2019 – Veneto 2050.

A seguito della pubblicazione di tale Avviso, sono pervenute al protocollo del Comune di San Giorgio delle Pertiche varie richieste di modifica del PI. Ogni richiesta è stata valutata dai tecnici incaricati e dall'Amministrazione comunale al fine di selezionare quelle accoglibili sulla base della loro coerenza con il PAT e con le linee guida e criteri generali assunti nella fase preliminare di formazione del nuovo PI.

Le istanze di modifica puntuale del PI che sono risultate accoglibili o parzialmente accoglibili, assieme alle modifiche che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di inserire nel PI per esigenze legate ad interventi pubblici o per modifiche richieste dagli uffici comunali sono state incluse nella presente variante. La Variante n. 9 al PI include inoltre, l'aggiornamento al PGRA 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali oltre ad alcune rettifiche di errori ed incongruenze rilevate dagli uffici comunali.

Le previsioni di modifica inserite nella presente Variante n. 9 al PI si possono riassumere nelle seguenti tipologie:



- n. 43 varianti puntuali di diverse tipologie quali:
 - riclassificazione porzioni di zona E mediante ampliamento di zone C1 o C1.1 con inserimento a volte di edificabilità puntuale su lotto libero;
 - riclassificazione porzione di zona E in zone a servizi;
 - riclassificazione porzione di zone C1.1 in zone a servizi;
 - varianti verdi per la riclassificazione di porzioni di zone C1 o C.11 in zona E con stralcio a volte dell'edificabilità puntuale su lotto libero;
 - riclassificazione porzioni di zone a servizi in altre tipologie di aree a servizi pubblici;
 - riclassificazione di una porzione della zona a servizi Fc di proprietà comunale in zona C1 con inserimento lotto libero (variante di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico);
 - modifica di alcuni limiti fisici all'edificazione relativi all'agro centuriato;
 - riclassificazione di edifici di valore storico culturale di proprietà pubblica o privata a seguito di presentazione di indagine filologica da parte di privati o effettuazione della valutazione di interesse culturale (VIC) approvata dalla Soprintendenza;
 - modifica di un tratto del tracciato latente di decumano e relativa fascia di rispetto;
 - modifica di alcuni tracciati di percorsi ciclo pedonali di progetto;
 - modifica di alcune indicazioni viarie di progetto con inserimento di rotatorie;
 - modifica di alcune indicazioni puntuali di intervento unitario o di intervento diretto convenzionato.

Complessivamente si prevede un aumento della capacità edificatoria pari a 1.879 mc corrispondente ad un aumento di n. 13 abitanti teorici. Nel RAP si evidenzia come il consumo di suolo ai sensi della LR n. 14/2017 della presente variante al PI è pari a 3.450 mq.

Nel RAP il Valutatore dichiara che *“Trattandosi di tipologie di variazione eterogenee, si procederà alla valutazione degli effetti, limitatamente alle previsioni che generano nuova capacità edificatoria e/o nuovo consumo di suolo (> 500 mq)”*.

Le previsioni che secondo il Valutatore possono generare effetti sulle matrici ambientali sono state quindi raggruppate in tre tipologie:

- A. Nuovi lotti liberi: si tratta di 7 previsioni, che individuano lotti con capacità edificatoria residenziale variabile da 600 a 800 mc derivanti dalla modifica della zonizzazione di aree agricole o a servizi o ampliamenti di aree residenziali;
- B. Ampliamento di lotto residenziale vigente in ZTO C1.1, senza incremento di capacità edificatoria, ma con consumo di suolo;
- C. Variazioni all'interno delle zone F per inserimento di previsione di un nuovo asilo nido e di un parco fluviale.

Per ognuna di tali previsioni, sono state prodotte delle schede di analisi, allegato 3, che hanno valutato le variazioni previste sotto il profilo ambientale, idraulico e di coerenza con la pianificazione

sovrordinata pertinente. Tale analisi ha riscontrato una sostanziale coerenza delle opere e delle previsioni contenute nella Variante in esame con gli obiettivi e strategie dei Piani sovraordinati e di settore. Le modifiche apportate con la presente Variante sono estremamente puntuali, fanno riferimento ad aree all'interno del consolidato e/o limitrofe allo stesso, collegate ad infrastrutture e sottoservizi esistenti.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato illustrato come la Variante in valutazione sia in rapporto con altri pertinenti piani e programmi. Il quadro di riferimento pianificatorio ha fornito gli elementi conoscitivi sulle relazioni e la coerenza tra la Variante adottata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. La valutazione di coerenza è stata riferita al confronto degli obiettivi della Variante al PI con gli strumenti di pianificazione a livello Regionale, Provinciale e Comunale vigenti sul territorio e nel dettaglio vengono presi in considerazione i seguenti strumenti programmatici di pianificazione:

- P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto;
- P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza;
- P.A.T.I. – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale;



- P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio;
- P.I. – Piano degli Interventi vigente;
- P.T.A. – Piano di Tutela della Acque;
- P.G.R.A – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- Piano di Protezione Civile Comunale.

Per i punti di Variante più significativi sono stati riportati alcuni estratti dei piani sopraelencati e la verifica di coerenza è stata svolta confrontando le scelte fissate dalla Variante con gli obiettivi previsti nei Piani sovraordinati e di settore. Tale analisi ha riscontrato una sostanziale coerenza delle opere e delle previsioni contenute nella Variante in esame con gli obiettivi e strategie dei Piani sopraelencati. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche fa parte del PATI tematico “*del Camposampierese*” ratificato con DGP n. 94/2014 e di PAT approvato con DPP n. 94/2017.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata riportata la descrizione dello stato dell’ambiente che ha analizzato le matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, flora e fauna, paesaggio, inquinanti fisici, economia e società, rifiuti, energia. L’analisi dei potenziali effetti attesi sulle componenti ambientali analizzate ha approfondito la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte progettuali ed ha evidenziato come nessuna delle “*attività previste*” possa generare dei potenziali effetti negativi sulle componenti ambientali più significative tra quelle indagate ed illustrate nel Quadro di riferimento ambientale. Le valutazioni sviluppate nel RAP esaminato non hanno dato evidenza di potenziali impatti significativi negativi residuali sull’ambiente e sulla sfera socio economica o di problematiche ambientali pertinenti la variante esaminata.

In riferimento alla matrice “*acque*” si prende atto del quanto riportato nella “*Valutazione di compatibilità idraulica*” che ha esaminato le varie modifiche previste dalla presente Variante n. 9 al PI, individuando i possibili effetti sulla sicurezza idraulica del territorio, in termini di impermeabilizzazione delle superfici delle aree interessate, proponendo delle misure compensative e/o di mitigazione del rischio. Secondo il PGRA 2021-2027 il territorio di San Giorgio delle Pertiche è interessato da aree in classe di pericolosità P1 e P2. Per gli interventi ricadenti in aree classificate a rischio e/o pericolo idraulico è stato prodotto l’attestato di rischio richiesto.

Il territorio comunale non è interessato da siti della Rete Natura 2000; il più vicino è la ZSC/ZPS “*Grave e zone umide della Brenta*” (IT3260018), che dista 1.476 m dal confine comunale.

I pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati sono sostanzialmente favorevoli e non hanno dato evidenza di possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione della variante.

Si evidenzia quanto espresso nel parere della Soprintendenza relativamente alle variazioni concernenti l’assetto viabilistico che “*[...] introducono dei segni non coerenti sia rispetto alla viabilità di impianto storico che all’articolazione degli assi della centuriazione romana, tali da generare nel contesto tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 modifiche territoriali sostanziali e di significativo impatto. Ne consegue che le modifiche proposte siano tali da introdurre nel contesto di riferimento – interamente tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 – trasformazioni di carattere potenzialmente irreversibile la cui sostenibilità sia in termini paesaggistici che storico-culturali necessita a giudizio di questo Ufficio di essere adeguatamente accertata mediante un ulteriore e più approfondito livello di analisi.*”

Si ritiene che il richiesto approfondimento di analisi, sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico, possa avvenire nelle successive fasi progettuali/attuative, rimandando le necessarie valutazioni di merito in ordine alla effettiva compatibilità degli interventi da valutarsi, quindi, nell’ambito degli specifici procedimenti autorizzatori.

Relativamente alle eventuali osservazioni pervenute, il Comune ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 22 osservazioni delle quali n. 1 attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale. Per quanto attiene ai contenuti delle osservazioni si rimanda all’allegato denominato “*Prospetto osservazioni San Giorgio delle Pertiche.pdf*”, parte integrante del presente parere e in atti.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VIncA e NUVV in data 4 luglio 2024, dalla quale emerge che la Variante n° 9 al P.I. del Comune di San Giorgio delle Pertiche, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n° 9 al P.I. del Comune di San Giorgio delle Pertiche previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
3. negli ambiti riclassificati Varianti Verdi devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie;
4. gli ambiti di variante aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, Titolo V, tabella 1, colonna A) / B) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione e qualora applicabili;
5. i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali devono essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta *"demolizione selettiva"*, si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
6. dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque le acque di dilavamento di piazzali / parcheggi;



7. dovranno essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
- le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
 - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
 - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
 - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;
8. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 242/2024"* dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - siano rispettate le prescrizioni previste dal parere motivato n.37 del 27/02/2019 della Commissione Regionale VAS che, in relazione al mantenimento dell'idoneità per le specie, implica il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici, mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana;
- e prescrivendo:
- di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000. Nella realizzazione delle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus roboris sigmetum*).



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 7 pagine.

